

CASSAZIONE SEZ. VI PENALE 29 GENNAIO 1990

PRESIDENTE: ACCINNI
ESTENSORE: CALFAPIETRA
IMPUTATO: MUSCI

Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio • Delitti contro l'industria e il commercio • Frode nell'esercizio del commercio • Fattispecie • Consegna di un disco non utilizzabile nel computer contestualmente venduto.

La lesione dell'onesto svolgimento del commercio, oggetto della tutela penale predisposta dall'art. 515 cod. pen., è da ritenersi sussistente, per diversità di qualità e nonostante l'identità della specie, nel caso di consegna di disco flessibile contenente programmi applicativi che non sia affatto utilizzabile a causa dell'incompatibilità tecnica con il computer contestualmente venduto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Musci Petronilla fu tratta a giudizio davanti al Pretore di Salerno per rispondere a) del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 473 cod. pen. per avere, quale amministratrice unica della s.r.l. « Linea Sistemi », contraffatto, riproducendoli abusivamente su dischi magnetici e su un manuale applicativo, la traduzione del programma « Easy writer II » distribuita in esclusiva in Italia dalla Editrice Ital Software S.p.A.; b) del reato di cui all'art. 515 cod. pen. per avere, nella citata qualità, consegnato allo studio legale Melillo-Spinelli il materiale contraffatto di cui sopra, diverso per qualità da quello pattuito: in Salerno, nel marzo '85.

Con sentenza in data 19 febbraio 1987 il Pretore di Salerno assolse la Musci dal reato di cui al capo a) con formula piena

e dichiarò di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo b) perché estinto per amnistia.

Con sentenza in data 20 settembre 1988 la Corte d'appello di Salerno confermò la decisione di primo grado, impugnata dalla Musci, e condannò l'imputata al pagamento delle maggiori spese processuali.

Contro la decisione l'imputata propone ricorso per cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con l'unico motivo di ricorso la Musci denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che il giudice di merito aveva omesso di considerare che i dischi magnetici erano stati consegnati all'acquirente a titolo di omaggio e non rientravano pertanto nella vendita; che il delitto di cui al capo b), fin dall'origine strettamente collegato a quello del capo a), si distingueva per il fatto che la diversità contestata si identificava nella contraffazione menzionata nella prima imputazione, dalla quale ella era stata assolta; che diversamente opinando la Corte di merito era incorsa in violazione della norma di cui all'art. 477 cod. proc. pen. relativa alla correlazione tra accusa e sentenza, e nella disapplicazione della norma di cui all'art. 152, comma 2 cod. proc. pen.

La censura è infondata e va pertanto disattesa.

I primi giudici, con le loro decisioni — la cui motivazione costituisce un'unica entità logico-giuridica ai fini del controllo di legittimità, essendo esse omogenee nell'accertamento del fatto di cui al capo b) e nella valutazione della prova — hanno concordemente affermato, sulla base delle accertate circostanze e modalità del contratto, che i dischi contenenti i programmi applicativi rientravano, al pari del « computer », nell'oggetto della compravendita intercorsa tra la Musci e i suoi clienti Melillo e Spinelli; hanno accertato inoltre che tali dischi non erano adatti al computer in quell'occasione venduto, in quanto da quest'ultimo non utilizzabili; ed hanno pertanto ritenuto che i predetti « floppy disks » fossero diversi per qualità da ciò che era stato pattuito.

La motivazione in proposito è congrua ed immune da vizi logici ed errori

di diritto. Il principio di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza non risulta violato, perché il giudizio di responsabilità non è stato formulato sulla base della contraffazione dei dischi — cioè della loro diversità per origine o provenienza — ma sulla base della loro diversità per qualità rispetto a quanto pattuito, così come espressamente indicato nel capo *b*) d'imputazione, in relazione alla loro incapacità funzionale ad integrarsi con il « computer » venduto in quella occasione.

Non v'è dubbio, infatti, che la lesione dell'onesto svolgimento del commercio, oggetto della tutela penale predisposta dall'art. 515 cod. pen., è da ritenersi sussistente, per diversità di qualità, anche nel caso — come quello in esame — di consegna di cosa che, nonostante l'identità della specie (disco flessibile contenente programmi applicativi) non sia affatto utilizzabile a causa dell'incompatibilità tecnica con il « computer » contestualmente venduto.

La sentenza impugnata si sottrae anche alla denunziata violazione della norma di cui all'art. 152, comma 2 cod. proc. pen., dato che, in base a quanto motivatamente ritenuto dai primi giudizi, non esistono prove evidenti della piena innocenza della ricorrente né manca del tutto la prova della commissione del fatto da parte sua.

Il ricorso di Musci Petronilla va in conclusione rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M. — La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.